

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE AMBIENTALE E FAUNISTICA DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione ambientale e faunistica delle Zone di Ripopolamento e Cattura degli ATC Pisa Ovest e Pisa Est, nel rispetto della L.R. 3/94, del DPGR 36/R/2022 e del P.F.V.R.
2. Le Associazioni Agricole e le Associazioni Venatorie collaborano tra loro per la buona gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura.
3. Le Zone di Ripopolamento e Cattura sono destinate alla riproduzione allo stato naturale, alla cattura della piccola selvaggina stanziale per l'immissione sul territorio a caccia programmata o nelle Zone di Rispetto Venatorio e il suo irradiazione sul territorio.
4. L'incremento delle specie costituenti l'indirizzo faunistico e venatorio delle Zone di Ripopolamento e Cattura deve essere perseguito tramite la realizzazione di corretti interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, un'attività di controllo numerico dei predatori, un'oculata vigilanza ed un'efficace quanto tempestiva opera di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole.

TITOLO II

GESTIONE ISTITUZIONALE

Art.2 Regione, Ambiti Territoriali di Caccia, Commissioni di Verifica e Controllo e Gruppi di Volontariato

1. La gestione delle ZRC è effettuata dagli ATC ai sensi dell'articolo 16, comma 4 della l.r. 3/1994.
2. L'ATC, entro i termini fissati dalla competente struttura della Giunta Regionale, può proporre:
 - a) per motivi urgenti o eccezionali, le ZRC da istituire ex novo, allegando la documentazione di cui all'articolo 16 della L. R. 3/94;
 - b) le ZRC da confermare, da confermare con modifica dei confini o da revocare, sulla base della gestione faunistica effettuata nel triennio precedente, secondo i parametri fissati nel PFVR e previo confronto con le Associazioni Agricole e Venatorie Provinciali.
3. Al fine di verificare la gestione e il raggiungimento degli obiettivi della ZRC è nominata dalla Regione una commissione tecnica. Compito della commissione è quello di verificare gli obiettivi individuati per l'istituto. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per tre anni consecutivi la Giunta Regionale può revocare l'istituzione.
4. L'ATC, nel rispetto di quanto previsto dall'art.16 della L.R.3/94, per la gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, in assenza di forme associate dei conduttori dei fondi

rustici inclusi, costituisce una Commissione di Verifica e Controllo composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori, designati dal comitato di gestione, per lo svolgimento delle necessarie attività gestionali, che eleggono al loro interno un Presidente.

5. Le Associazioni Agricole e Venatorie individuano, localmente, i soggetti più idonei per formare le Commissioni di Verifica e Controllo. La proposta di tali soggetti può pervenire all'ATC in modo congiunto fra le associazioni presenti sul territorio interessato o in difetto il Comitato di Gestione dell'ATC designerà i soggetti in misura proporzionale alle rappresentanze delle Associazioni a livello Comunale.

6. La Commissione di Verifica e Controllo ha una durata massima pari al P.F.V.R. L'ATC, nel caso in cui la Commissione di Verifica e Controllo nel suo insieme, o uno o più componenti di essa o lo stesso Presidente, disattendano il presente Regolamento, in particolare le indicazioni fornite loro dall'ATC in merito ai piani di miglioramento ambientale, di cattura, di controllo del cinghiale o di prevenzione dei danni alle colture agricole, o comunque previo accertamento del suo irregolare o non soddisfacente funzionamento può adottare nei loro confronti, sentite le Associazioni Venatorie e/o Agricole, provvedimenti di destituzione. I Rappresentanti nominati decadono dalla carica in caso di revoca della designazione da parte dell'associazione di riferimento. In tali casi gli ATC provvedono prontamente alla sostituzione in conformità alle procedure di cui ai comma 4 e 5.

7. L'Ambito Territoriale di Caccia, su indicazione del Presidente della Commissione di Verifica e Controllo, costituisce in ogni Zona di Ripopolamento e Cattura un Gruppo di Volontariato, composto da guardie volontarie, cacciatori abilitati ai sensi dell'art.37 della L.R. n.3/94, agricoltori e proprietari dei fondi inclusi nella Zona di Ripopolamento e Cattura, ambientalisti o anche semplici persone disponibili a sostenere con la propria azione volontaria la gestione della ZRC medesima.

8. Le Associazioni Venatorie e Agricole collaborano con l'Ambito Territoriale di Caccia competente e la Commissione di Verifica e Controllo per la costituzione del Gruppo di Volontariato.

9. Al Gruppo di Volontariato spetta il compito di collaborare per la realizzazione del Piano annuale di gestione ambientale e faunistica della Zona di Ripopolamento e Cattura, per le catture, per la prevenzione dei danni alle colture agricole e per la realizzazione degli interventi di contenimento numerico dei predatori e del cinghiale di cui all'art.37 della L.R. 3/94 e per ogni ulteriore esigenza gestionale.

10. Al fine di consentire un'omogenea gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, l'ATC convoca periodiche riunioni di coordinamento e di concertazione dei Presidenti delle Commissioni di Verifica e Controllo e delle Associazioni Agricole e Venatorie.

Art.3 Compiti del Presidente della Commissione di Verifica e Controllo

1. L'ATC individua nel Presidente della Commissione di Verifica e Controllo, di ciascuna Zona di Ripopolamento e Cattura, la figura principale alla quale fare riferimento per la gestione economica, ambientale e faunistica della Zona di Ripopolamento e Cattura medesima. Di conseguenza ne sostiene e ne valorizza, per quanto possibile, l'impegno a tutti i livelli.

2. Al Presidente della Commissione di Verifica e Controllo spetta il compito, in collaborazione con gli altri membri, di curare la realizzazione del Piano annuale di gestione ambientale e faunistica della Zona di Ripopolamento e Cattura.

3. L'ATC, per la realizzazione del Piano annuale di gestione ambientale e faunistica, compatibilmente con le risorse disponibili e con la produttività faunistica della Zona di Ripopolamento e Cattura, mette a disposizione della Commissione di Verifica e Controllo tecnici qualificati e/o operatori faunistici professionalmente preparati, che si avvalgono anche della collaborazione del Gruppo di Volontariato.

4. Nel caso degli interventi di contenimento previsti dalle disposizioni regionali, il Presidente della Commissione di Verifica e Controllo è tenuto al rigoroso rispetto delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione, potendo avvalersi, in osservanza delle disposizioni della Polizia Provinciale, a cui spetta il coordinamento degli interventi, dei cacciatori abilitati di cui all'art.37 della L.R. N. 3/94 e dei proprietari dei fondi facenti parte del Gruppo di Volontariato, proporzionalmente alla concreta collaborazione prestata da questi soggetti nella gestione della Zona di Ripopolamento e Cattura ed in particolare nella realizzazione del Piano annuale di gestione ambientale e faunistica.

5. Il Presidente della Commissione di Verifica e Controllo è tenuto a segnalare all'ATC eventuali comportamenti negligenti tenuti dai cacciatori abilitati e dai Soggetti Responsabili degli interventi di cui all'art.37 della L.R. n.3/94.

6. Ogni anno, nel periodo compreso tra il 15 ed il 31 agosto, il Presidente può organizzare, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'apposita autorizzazione dell'ATC, il censimento delle covate di fagiano, starna e pernice rossa, mediante l'impiego di cani da ferma.

7. I Presidenti delle Commissioni di Verifica e Controllo sono tenuti a partecipare alle riunioni indette periodicamente dall'ATC, nonché ai corsi d'aggiornamento, nel campo della gestione ambientale e faunistica.

TITOLO III

GESTIONE AMBIENTALE E FAUNISTICA

Art.4 Classificazione ambientale e faunistica, immissioni, gare cinofile, studi e sperimentazioni

1. Le caratteristiche ambientali, i confini e gli assetti delle Zone di Ripopolamento e Cattura devono essere tali da favorire le specie costituenti l'indirizzo faunistico, in particolare, al fine di impedire l'improprio uso di questi istituti come aree di rifugio e di riproduzione da parte degli ungulati. Le Zone di Ripopolamento e Cattura sono considerate non vocate alle specie ungulate.

2. Al fine di evitare i danni che anche popolazioni di cinghiale esterne alla Zona di Ripopolamento e Cattura possono arrecare alle colture agricole in essa presenti, non possono essere istituite, né esistere, Zone di Ripopolamento e Cattura all'interno dell'Area vocata al cinghiale.

3. All'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura è vietata qualsiasi immissione di fauna allevata in cattività se non autorizzata dalla competente struttura della Giunta Regionale. Eventuali immissioni di selvaggina autoctona di cattura devono essere

specificate nel programma di immissione dell'ATC e autorizzate dalla Regione. Al fine di non produrre effetti negativi sulla gestione faunistica delle ZRC, le immissioni di selvaggina allevata in cattività, la realizzazione di voliere a cielo aperto per l'ambientamento di fagiani, eventuali gare cinofile senza sparo su selvaggina allevata con immissione di Galliformi della specie fagiano non possono essere effettuate ad una distanza inferiore a 500 metri dal confine della ZRC

4. Eventuali programmi di reintroduzione della starna e della pernice rossa devono essere autorizzati dalla Regione.

5. La competente struttura della Giunta Regionale individua, previo parere favorevole dell'ATC, le Zone di Ripopolamento e Cattura dove è possibile effettuare gare cinofile su fauna selvatica naturale senza abbattimento, di livello internazionale e nazionale, secondo i tempi e le modalità individuate nel PFVR e tenendo conto della pianificazione dei piani di cattura delle singole ZRC. Il numero massimo di gare per ogni anno all'interno di una singola ZRC è di due. L'autorizzazione può essere concessa all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) e alla Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (FIDASC) o ad associazione venatorie e/o cinotecniche riconosciute a livello nazionale

Art.5 Attività di gestione ambientale e faunistica

1. Ogni anno l'ATC deve predisporre una relazione tecnica sulla stima del numero di capi appartenenti alle specie di indirizzo presenti prima delle catture, il programma di cattura e quello di immissione da inviare entro il 15 dicembre alla Regione. Nel programma di cattura deve essere indicato anche il periodo, le modalità di cattura ed i mezzi di cattura impiegati per ciascuna specie in conformità alle indicazioni del PFVR.

2. I capi catturati sono immessi nel territorio secondo piani predisposti dall'ATC in condizioni idonee al loro ambientamento. L'ATC può utilizzare una quota dei capi catturati per l'incremento faunistico di altri istituti pubblici, specificandone il numero e la necessità nel programma di immissione.

3. Gli Ambiti Territoriali di Caccia possono assegnare al Presidente della Commissione di Verifica e Controllo, nelle forme consentite dalla legislazione tributaria, specifici rimborsi per il Gruppo di Volontariato.

4. L'ATC deve fornire alla Regione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, per ciascuna ZRC una relazione tecnica consuntiva della gestione nella quale siano specificati il numero di animali censiti, variazione delle densità rispetto all'anno precedente ed ogni altra informazione ritenuta necessaria al fine della verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati.

Art.6 Piano annuale di miglioramento ambientale, foraggiamento e prevenzione danni

1. Ogni anno, gli Ambiti Territoriali di Caccia, tramite i propri tecnici faunistici, con il supporto delle Commissioni di Verifica e Controllo, elaborano Piani annuali di gestione ambientale e faunistica delle Zone di Ripopolamento e Cattura comprendenti miglioramento ambientale, foraggiamento, controllo dei predatori e prevenzione dei danni alle colture agricole.

2. Il Piano annuale per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole, deve cercare di tutelare il lavoro degli agricoltori presenti all'interno delle Zone di ripopolamento e Cattura. La sua realizzazione è affidata alla Commissione di Verifica e Controllo, che a tal fine si avvale del Gruppo di Volontariato.

3. In applicazione dell'art. 12 della L. R. 3/94 e dell'art. 15, comma 1, della L. 157/1992, per realizzare i programmi di miglioramento ambientale comprendenti coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di zone umide e fossati, la differenziazione delle colture, l'impianto di siepi, cespugli e alberature, l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica l'ATC si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni anche pluriennali.

Art.7 Piani di cattura e ripopolamento

1. I piani annuali di cattura delle Zone di Ripopolamento e Cattura sono redatti dall'ATC sulla scorta dei censimenti condotti nei mesi di novembre e dicembre e concordati con i Presidenti delle Commissioni di Verifica e Controllo.

2. Le operazioni di cattura si svolgono sotto il controllo della Polizia Provinciale, la quale a tal fine può avvalersi degli agenti di cui all'art.51 della L.R.n.3/94 da essa stessa delegati. L'Agente Responsabile è tenuto a stilare e firmare uno specifico verbale da far pervenire all'ATC che provvederà all'inoltro alla Polizia Provinciale, nei tempi e nei termini stabiliti dall'autorizzazione Regionale.

3. La destinazione di tutti i soggetti catturati è stabilita dalla Commissione di Verifica e Controllo, di concerto con l'Ambito Territoriale di Caccia e le Associazioni venatorie locali.

4. Nel caso in cui il gruppo di volontari non sia in grado di catturare, l'ATC si potrà avvalere della collaborazione dei volontari di altre zone per raggiungere il completamento del piano di cattura.

5. Le operazioni di cattura della lepre devono essere concluse entro il 10 di gennaio di ciascun anno, mentre per il fagiano le catture devono terminare entro il mese di gennaio

Art.8 Piani di controllo numerico dei predatori e degli Ungulati

1. I Piani di controllo numerico dei predatori e del cinghiale sono attuati dal Presidente d'intesa con la Commissione di Verifica e Controllo, avvalendosi degli art. 51 e dei cacciatori abilitati di cui all'art.37 della L.R.n.3/94, presenti nel Gruppo di Volontariato e dei proprietari dei fondi interessati purché muniti di licenza di caccia, nel rispetto di quanto stabilito nelle autorizzazioni rilasciate dalla Regione.

TITOLO IV

VIGILANZA E FINANZIAMENTI

Art.9 Vigilanza delle Zone di Ripopolamento e Cattura

1. La vigilanza delle Zone di Ripopolamento e Cattura e gli interventi di controllo sono affidati alla Polizia Provinciale e agli agenti volontari, di cui all'art.51 della L.R. 3/94. Tale compito può essere svolto anche mediante specifiche convenzioni tra l'ATC e le diverse Associazioni sottoscritte sulla base dello schema tipo predisposto dalla Regione.

2. I Presidenti delle Commissioni di Verifica e Controllo delle Zone di Ripopolamento e Cattura relazionano annualmente all'ATC ed alle Associazioni Venatorie circa l'attività gestionale e di vigilanza svolta dagli agenti volontari convenzionati all'interno della propria Zona. Tali rapporti sono oggetto di una valutazione congiunta tra l'ATC e le Associazioni Venatorie.

Art.10 Finanziamento delle Zone di Ripopolamento e Cattura

1. L'ATC provvede ogni anno all'impiego e alla ripartizione tra le Zone di Ripopolamento e Cattura delle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto del piano di gestione e ambientale previsto e proporzionalmente:

- a) al numero totale delle Zone di Ripopolamento e Cattura
- b) alla superficie di ciascuna Zona di Ripopolamento e Cattura
- c) alla consistenza delle lepri e dei fagiani stimata tramite i censimenti nell'anno precedente
- d) al numero di lepri e fagiani catturati nell'anno precedente
- e) agli interventi di miglioramento ambientale eseguiti nell'anno precedente
- f) alle opere di prevenzione dei danni realizzate nell'anno precedente
- g) agli interventi di controllo dei predatori condotti nell'anno precedente

e in modo inversamente proporzionale all'ammontare dei risarcimenti erogati per i danni provocati dal cinghiale nell'anno precedente.